

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04189 del 14/04/2020

Proposta n. 5669 del 14/04/2020

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto Impianto di recupero imballaggi e plastica nel Comune di Patrica (Fr). Proponente Campioni Logistica Integrata S.p.A. - n. reg. 5/2018 - modifica prescrizione.

Proponente:

Estensore FELICI CRISTINA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale F. TOSINI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto Impianto di recupero imballaggi e plastica nel Comune di Patrica (Fr).
Proponente Campioni Logistica Integrata S.p.A. – n. reg. 5/2018 – modifica prescrizione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 3 ottobre 2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE 2017/997;

VISTA la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9 aprile 2018;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29 gennaio 2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTA la L.R. n. 27 del 9 luglio 1998, "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24 luglio 2013;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 132 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che:

- con determinazione G07898 del 11/6/2019 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di un “Impianto di recupero imballaggi e plastica nel Comune di Patrica (Fr). Proponente Campioni Logistica Integrata S.p.A.”;
- il PAUR prende atto dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui alla determinazione G07836 del 10/6/2019 e dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 rilasciata con determinazione G03859 del 01/04/2019;
- con nota acquisita al protocollo regionale n 280750 del 07-04-2020 la soc. Campioni Logistica Integrata srl, comunicando le motivazioni, come appresso riportate, chiede di *“annullare la prescrizione riportata nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio, ferma restando la durata di validità dell'Autorizzazione Unica come stabilito dall'art.208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.”* che imponeva di effettuare il collaudo entro un anno dalla data di adozione a pena della cessazione di efficacia del provvedimento;
- le motivazioni del mancato collaudo entro 1 anno sono causate da due diverse tipologie di problematiche per cui non è semplice prospettare le tempistiche di risoluzione;
 - 1) L'inclusione del sito all'interno del perimetro del “Bacino del Fiume Sacco”, che subordina la realizzazione dell'impianto agli esiti della Caratterizzazione Ambientale ex art.242 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. il cui procedimento è in capo al MATTM che al momento non riesce a fornire stime in merito alle tempistiche di evasione della pratica;
 - 2) L'emergenza sanitaria nazionale ed internazionale legata alla pandemia da COVID-19 ed i relativi slittamenti e ridefinizioni di tempi e priorità;

RITENUTE condivisibili le motivazioni rappresentate, non essendo dovuto il ritardo al titolare dell'autorizzazione ma ad un procedimento incardinato presso il MATTM, si ritiene di poter accogliere quanto richiesto dal titolare;

VALUTATO che non essendo possibile stabilire a priori la tempistica per il procedimento di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006, si ritiene che la massima proroga concedibile sia di 5 anni dal rilascio della Valutazione di impatto ambientale PAUR, e pertanto l'impianto dovrà essere collaudo entro il 9/6/2024;

VALUTATO conseguentemente di modificare l'allegato tecnico della determinazione G03859 del 1 aprile 2019 secondo quanto sopra indicato;

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA

- 1) Modificare l'allegato tecnico della determinazione G03859 del 1/4/2019 punto 4 come di seguito:

4. COLLAUDO, GARANZIE FINANZIARIE E DATA DI INIZIO DELLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Il collaudo dovrà essere effettuato da ingegneri o con laurea equipollente, a cura e spese della Società, e dovrà attestare l'esatta realizzazione dell'impianto in conformità a quanto approvato

e prescritto nel presente atto e dagli enti partecipanti all'istruttoria. Allo stesso dovrà essere allegato, per le necessarie verifiche, il relativo progetto esecutivo. Il Dirigente dell'Area Rifiuti, previo sopralluogo con i tecnici dell'Arpa Lazio e dell'Amministrazione Provinciale Competente, rilascerà, entro 30 giorni, la necessaria presa d'atto. Qualora il collaudo non intervenga entro il 9/6/2024, il presente provvedimento circa i nuovi interventi cesserà di svolgere i propri effetti. Prima della messa in esercizio dell'impianto, successiva al collaudo degli interventi strutturali richiesti, la società dovrà rilasciare a favore della Regione Lazio, per la necessaria accettazione, una garanzia finanziaria di importo pari a 195.000 euro secondo le modalità richiamate nella DGR 755/2008 e s.m.i..

- 2) Modificare di conseguenza il PAUR rilasciato con determinazione G07898 del 11/6/2019 tenendo conto della modifica dell'allegata determinazione G03859/2019.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Campioni Logistica Integrata S.p.A., alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica, ARPA Lazio, ASL Frosinone, Consorzio ASI Frosinone.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento, fermo restando quanto previsto all'art. 14 quinquies della legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini